

## LEGGE PROVINCIALE SULL'AGRITURISMO

Legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (1)

Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori

(b.u. 2 gennaio 2002, n. 1)

Omissis

### Art. 3

Requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio delle attività agrituristiche

1. Possono svolgere le attività agrituristiche dell'articolo 2, comma 2:

- a) gli imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)";
- b) le società fra gli imprenditori agricoli indicati nella lettera a) costituite per esercitare attività agrituristiche;
- c) le società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;
- d) le società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;
- e) le cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale n. 5 del 2008.

2. I soggetti indicati nel comma 1, lettera a), nonché il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), assicurano di:

- a) avere la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche, rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 7 e alle norme in materia di urbanistica, di sanità, di prevenzione degli incendi e di sicurezza;
- b) essere in possesso del nulla osta rilasciato dalla struttura provinciale competente ai sensi dell'articolo 4.

3. Se l'attività agriturbistica prevede la somministrazione di alimenti e bevande i soggetti indicati nel comma 1, lettera a), o il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), oppure i loro eventuali preposti devono:

- a) aver ricevuto un addestramento o formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- b) possedere i requisiti professionali previsti dall'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

4. I soggetti indicati nel comma 1, lettera a), il legale rappresentante dei soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), e i loro eventuali preposti non devono rientrare in alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Per i soggetti indicati nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), si applica, inoltre, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Omissis

Art. 13

Marchio di qualificazione e classificazione dell'offerta agrituristica

1. Al fine di qualificare e classificare l'offerta agrituristica trentina il regolamento di esecuzione di questo capo definisce il marchio di qualità agrituristica da assegnare alle aziende agricole autorizzate ad esercitare l'attività agrituristica e il loro sistema di classificazione in relazione alle caratteristiche e alla qualità dei servizi offerti. Si applica l'articolo 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) del decreto legislativo n. 59 del 2010.

2. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica in conformità a questa legge.

Omissis